

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Dicembre 2022

LEGISLAZIONE

(di Laura Ricci)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in **G.U. nel periodo compreso tra il 1.12.22 e il 31.12.2022.**

LEGGE 30.12.2022, n. 199

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Entrata in vigore del provvedimento: 31.12.2022

Gazzetta ufficiale n. 304 del 30.12.2022

[\(GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022\)](#)

Il provvedimento converte in legge, con modifiche, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (quest'ultimo, com'è noto, di «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

In particolare:

- **L'art. 1 del decreto legge**, che apporta modifiche agli **articoli 4-bis, 21 e 30-ter Op**, è stato modificato in sede di conversione: **non sono più previste modifiche agli artt. 21 e 30-ter Op. Si riporta, inoltre, per comodità, il testo definitivo dell'art. 4-bis Op (con nuovo testo in evidenza e parti eliminate già espunte):**

«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni

previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. **La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.**

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze

personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del

medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. **Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e**

patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.

2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio»

2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.».

- **L'art. 3 del decreto legge (Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari)** ha subito modifiche in sede di conversione, si riporta il nuovo testo:

«Art. 3 – Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari

«1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

*2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i **benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975** e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere».*

- **L'art. 5 (norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali)** è stato modificato in sede di conversione, si riporta il nuovo testo dell'articolo.

«1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica). – Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto

pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione odì quelle che ne sono il prodotto o il profitto"

1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 633 e 633-bis"»;

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-bis**:

«Art. 5-bis (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità). - 1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale. 2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-ter**:

«Art. 5-ter (Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile). - 1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 85-bis (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile). - 1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-quater**:

«Art. 5-quater (Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico). - 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: ", e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato";

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis.

6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-quinquies**:

«Art. 5-quinquies (Introduzione dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze). - 1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 87-bis (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze). - 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi delle modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il

provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
- c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-sexies**:

«Art. 5-sexies (Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari).

- 1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 88-bis (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari). - 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma

2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-septies**:

«Art. 5-septies (Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere). - 1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 88-ter (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-octies**:

«Art. 5-octies (Introduzione dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale). - 1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 89-bis (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-novies**:

«Art. 5-novies (Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa). - 1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero

2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), seguenti: "casellario giudiziale". all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-decies**:

«**Art. 5-decies (Introduzione dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento).** - 1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento). - 1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-undecies**:

«**Art. 5-undecies (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni).** - 1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-duodecies**:

«**Art. 5-duodecies (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione).** - 1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".»

- La legge di conversione inserisce, inoltre, il seguente **art. 5-terdecies**:

«**Art. 5-terdecies (Introduzione dell'articolo 97-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel**

casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive). - 1.

Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 97-bis (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive). - 1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto". 2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "casellario giudiziario", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "casellario giudiziale".

ILP

CORTE COSTITUZIONALE
(di Karma Natali)**C. cost., 20.12.2022 n. 260 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628 co. 2 Cp sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze. Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, è chiamato a giudicare su un'imputazione di tentata rapina impropria. Dagli atti istruttori era emerso che l'imputato aveva tentato di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari, adoperando violenza e minaccia ai danni dell'addetto alla vigilanza al solo scopo di guadagnare la fuga (e non per assicurarsi il possesso della merce, la quale era già stata recuperata dal direttore dell'esercizio commerciale). Reputando irragionevole – al metro dell'art. 3 Cost. – l'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra le due fattispecie di rapina impropria (l'ipotesi in cui l'autore del reato adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo aver sottratto il bene, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella in cui tenga la medesima condotta al fine di procurare a sé o ad altri l'impunità), il rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 co. 2 Cp, limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l'impunità» e, in via subordinata, «nella parte in cui si applica anche all'ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire».

La Corte ha giudicato le questioni non fondate, ricordando che «la definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio sono riservate alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (§ 3.1, si veda anche C. cost., n. 95 del 2022, n. 62 del 2021, n. 136 del 2020 e n. 68 del 2012, nonché le ordinanze n. 207 del 2019 e n. 247 del 2013). Richiamando la sentenza n. 190 del 2020, il Giudice delle leggi ha evidenziato che il tratto qualificante del delitto di rapina è l'impiego «di una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale», sicché «la combinazione di tali elementi comporta non irragionevolmente un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo delle figure componenti» (§ 3.3). Nella comparazione tra le due ipotesi di rapina impropria ad essere decisivo è, quindi, il requisito dell'immediatezza tra l'aggressione al patrimonio e l'aggressione alla persona: «la contestualità delle offese a due beni giuridici così qualificati, che fa apparire non irragionevole la scelta del legislatore di unificarne la punizione sotto specie di un reato complesso, si verifica nella rapina impropria a dolo di impunità, non meno che in quella a dolo di possesso» (§ 3.4). Le due fattispecie di rapina impropria, del resto, non differiscono tra loro neppure sul versante soggettivo dell'intensità del dolo, dato che anche il dolo di impunità può «non essere un dolo d'impeto, e avere

invece carattere programmatico, come nella rapina propria e nella rapina impropria a dolo di possesso» (§ 3.6).

La Corte ha infine esteso le considerazioni riportate anche alla specifica ipotesi in cui l'agente, dopo il materiale recupero della merce da parte della persona offesa, abbia adoperato violenza o minaccia al solo scopo di darsi alla fuga, precisando che, se «si eccettua il caso di scuola in cui la cosa inizialmente sottratta sia recuperata dal titolare perché abbandonata dall'agente di sua libera iniziativa, non determinata da fattori esterni, ipotesi nella quale può eventualmente configurarsi una desistenza volontaria [...], anche la questione subordinata rimanda pur sempre a una contestuale duplice aggressione – al patrimonio e alla persona altrui –, in ordine alla quale [...] non è irragionevole l'opzione legislativa dell'unificazione in reato complesso» (§ 3.9).

C. cost., 9.12.2022 n. 247 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 Cpp sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97 co. 2, 111 e 117 co. 1 Cost. – quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 Cedu – dal Tribunale ordinario di Lecce; nonché le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 352 Cpp sollevate in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost. dal medesimo Tribunale. Inoltre, sono state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 352 Cpp sollevate in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111 co. 6 Cost. dal Tribunale ordinario di Lecce e le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 125 co. 3 Cpp sollevate in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111 co. 6 Cost. dal medesimo Tribunale.

Con tre ordinanze dal contenuto in parte analogo, il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale in ordine a tre disposizioni del codice di procedura penale: gli artt. 191, 352 e 125 co. 3 Cpp. L'art. 191 Cpp viene censurato nella parte in cui, stando all'interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, non prevede l'inutilizzabilità degli esiti probatori delle perquisizioni e delle ispezioni – domiciliari e personali – compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi stabiliti dalla legge, «compresi, fra tali esiti, anche il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato e la possibilità di deporre sui predetti atti e sui loro risultati». In due delle tre ordinanze di rimessione, inoltre, il giudice lamenta che l'inutilizzabilità non colpisca anche gli esiti probatori delle perquisizioni e delle ispezioni realizzate dalla polizia giudiziaria, fuori del caso di flagranza di reato, a seguito di segnalazioni anonime o confidenziali e su tali basi autorizzate o convalidate dal pubblico ministero, ovvero convalidate dal magistrato senza indicare gli elementi che le legittimavano, o non convalidate per qualsiasi ragione. A parere del rimettente, tale disposizione violerebbe gli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 111 e 117 (in relazione agli artt. 6 e 8 Cedu).

L'art. 352 Cpp è censurato, in relazione agli artt. 2, 13, 14 e 111 co. 6 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione eseguita su iniziativa della polizia giudiziaria debba essere motivato. La medesima disposizione codicistica viene inoltre ritenuta in contrasto con gli artt. 2, 13 e 14 Cost., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei

termini di legge, tutti i risultati probatori così ottenuti divengano inutilizzabili «anche in termini di “inutilizzabilità derivata”».

In riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14 e 111 co. 6 Cost., il rimettente dubita infine della legittimità costituzionale dell'art. 125 co. 3 Cpp, nella parte in cui non prevede che «la nullità (per difetto di motivazione) del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. [179 co. 2 Cpp]».

Riuniti i giudizi, la Corte ha osservato che, con nove precedenti ordinanze, il rimettente aveva già sollevato, in ordine all'art. 191 Cpp, questioni in parte analoghe, che erano state ritenute inammissibili (Corte cost., n. 219 del 2019) e manifestamente inammissibili (Corte cost., n. 252 del 2020; Corte cost., n. 116 del 2022, quest'ultima sopravvenuta al provvedimento in esame). In queste decisioni, la Corte aveva rilevato che le questioni puntavano a trasferire nella disciplina dell'inutilizzabilità delle prove «un regime di invalidità “derivata” che il sistema prevede, in via generale, solo in rapporto alla figura, ben distinta della nullità» (art. 185 co. 1 Cpp), richiedendo una pronuncia «fortemente “manipolativa”» in una materia «rimessa alla discrezionalità del legislatore (quale quella processuale) e con caratteristiche di eccezionalità (quale quella dei divieti probatori e delle clausole di inutilizzabilità processuale)» (§ 3). Nell'ambito di questa ricostruzione, il Giudice delle leggi ha inoltre evidenziato che alcune delle ordinanze di remissione decise con la sentenza n. 252 del 2020 erano state emanate negli stessi giudizi da cui scaturivano le doglianze ora *sub iudice*: con la conseguenza che le odierne questioni avrebbero potuto essere considerate proponibili solo se diverse dalle precedenti – in ordine a norma censurata, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni a sostegno della ritenuta illegittimità – ovvero, in caso contrario, qualora la Corte avesse emanato una pronuncia «a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente», e il giudice *a quo* avesse rimosso il vizio che aveva precedentemente impedito l'esame nel merito della questione (§ 3.2).

Escluso che questa seconda situazione fosse riscontrabile nel caso di specie (§ 3.3, in cui la Corte precisa che «la pronuncia sulle precedenti questioni sollevate dal Tribunale salentino negli stessi giudizi, ancorché di inammissibilità, ha carattere incontestabilmente decisorio»), si è proceduto a uno scrutinio sulla “novità” delle censure prospettate. Vengono così liquidate la gran parte delle questioni concernenti l'art. 191 Cpp: essendo identiche a quelle già decise, «la loro riproposizione si traduce in una non consentita impugnazione della sentenza n. 252 del 2020» (si veda il § 3.3., in cui, tra l'altro, si osserva che, per quanto attiene alla violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 Cedu, «non basta a rendere nuova la questione il richiamo a talune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo non citate» nelle precedenti ordinanze).

Le questioni sull'art. 191 Cpp riferite al parametro del giusto processo e al principio di uguaglianza (sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi contemplata nell'art. 103 Cpp), benché proponibili, sono state tuttavia giudicate inammissibili per la medesima ragione sostanziale illustrata dalla Corte nelle pronunce precedenti (si vedano, in particolare, i §§ 5.1 e 5.2). La stessa conclusione è

stata raggiunta per le questioni riferite all'art. 352 Cpp, nella parte in cui non prevede che, ove il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei termini di legge, tutti i risultati probatori così ottenuti divengano inutilizzabili: dato che l'omessa convalida in genere dipende dal fatto che la perquisizione è stata eseguita fuori dei casi previsti dalla legge, il giudice *a quo* si fa anche in questo caso portatore di un'istanza – quella volta a sollecitare l'istituzione di una figura di inutilizzabilità “derivata” – che la Corte ha già dichiarato di non poter assecondare (§ 6).

Sono state invece giudicate non fondate le questioni attinenti all'art. 352 Cpp, nella parte in cui non prevede che il decreto del pubblico ministero che convalida la perquisizione debba essere motivato. Richiamando la sentenza n. 252 del 2020, la Corte ha infatti ricordato che, malgrado il silenzio dell'art. 352 co. 4 Cpp, l'opinione prevalente è nel senso che la perquisizione debba essere convalidata con decreto motivato. «Benché il riferimento all'“atto motivato” compaia solo nel secondo comma dell'art. 13 Cost., a proposito delle perquisizioni disposte ab origine dall'autorità giudiziaria [...], l'esigenza della motivazione anche della convalida “deve ritenersi implicita nel dettato costituzionale, rimanendo altrimenti frustrata la ratio della garanzia apprestata dall'art. 13 Cost.”» (si veda § 7, anche nel richiamo a Corte cost., n. 252 del 2020, in cui peraltro si evidenziava che un'esegesi letterale dell'art. 352 co. 4 Cpp, e dunque l'assenza di un obbligo di motivazione del decreto, «determinerebbe una ingiustificabile differenza di disciplina rispetto alla analoga ipotesi di convalida del sequestro, per la quale invece la motivazione è richiesta»). Di qui, il responso di non fondatezza, alimentato altresì dalla constatazione che la motivazione del decreto di convalida della perquisizione risulta espressamente imposta dal nuovo testo dell'art. 352 co. 4 (secondo periodo) Cpp, così come sostituito dall'art. 17 co. 1 lett. d n. 1 del d.lgs. 10.10.2022, n. 150, benché non ancora entrato in vigore (per il differimento disposto dall'art. 6 d.l. 31.10.2022 n. 162).

Infine, sono state parimenti ritenute non fondate le censure dell'art. 125 co. 3 Cpp, nella parte in cui non prevede che la nullità del decreto di convalida della perquisizione per difetto di motivazione sia di natura assoluta. Per la Corte, «intervenendo di regola la perquisizione nella fase delle indagini preliminari, la parte interessata è posta in grado di eccepire l'eventuale nullità della convalida, potendolo fare fino alla chiusura della discussione nell'udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.» (art. 181 co. 2 Cpp).

C. cost., 2.12.2022 n. 244 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 167 co. 1 Cp militare di pace nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità.

La Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 167 Cp militare di pace, «nella parte in cui non prevede nell'ipotesi di sabotaggio per temporanea inservibilità

attenuazioni della pena per fatti di lieve entità». Oggetto della censura è, quindi, la mancata previsione di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità che abbiano cagionato una temporanea inservibilità degli oggetti materiali individuati nell'art. 167 co. 1 Cpp (ai sensi del quale «[i]l militare, che, fuori dai casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni»). Da un lato, il rimettente ravvisa una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla parallela figura delittuosa di distruzione o sabotaggio di opere militari prevista dall'art. 253 Cp; dall'altro, ritiene la pena minima di otto anni troppo elevata e idonea a condurre all'applicazione di una sanzione non proporzionata alla effettiva gravità del fatto, in contrasto con i principi di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

La Corte ha giudicato le questioni fondate. Ricordando che l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra un limite nella «manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato» (§ 3.1), il Giudice delle leggi ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul punto (§ 3.2.1 e 3.2.2), ricavandone che, «in linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l'art. 3 Cost. allorché essa non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell'elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato» (§ 3.2.3, in cui si precisa inoltre che «[d]ifferenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e corrispondenti reati militari non si pongono invece in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto siano giustificabili in ragione della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, che vengono di volta in volta a raffronto, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato»).

Pur in parte discostandosi dalle valutazioni compiute dal rimettente (la Corte infatti non condivide l'assunto secondo cui tra le due figure delittuose non sarebbe apprezzabile alcun significativo elemento di differenziazione), la Corte ha quindi ritenuto che «la mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità abbracciati dal perimetro applicativo della disposizione censurata viola il principio di proporzionalità della pena, specificamente invocato dal rimettente nel suo secondo profilo di censura» (§ 3.3.2). A tale *vulnus* si è ritenuto di porre rimedio estendendo al delitto di cui all'art. 167 Cp militare di pace la circostanza attenuante prevista dall'art. 171 n. 2 Cp militare di pace, «applicabile a figure criminose contigue (anche in relazione alla sostanziale coincidenza dell'interesse protetto)» (§ 3.4). Va da sé che l'estensione operata dalla Corte è limitata al frammento dell'art. 167 Cp militare di pace sul quale il rimettente ha formulato i dubbi di legittimità, e segnatamente alla sola previsione delle condotte di sabotaggio temporaneo.

C. cost., 2.12.2022 n. 243 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 451 co. 5 e 6, e 558 co. 7 e 8 Cpp, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Cpp.

Investito della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 Cpp avanzata da un imputato dopo che egli, in esito all'udienza di convalida, aveva ottenuto il termine a difesa di cui all'art. 558 co. 7 Cpp, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451 co. 5 e 6, e 558 co. 7 e 8 Cpp, in relazione agli artt. 3, 24 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 6 par. 3 lett. b Cedu e all'art. 14 par. 3 lett. b del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Tali disposizioni vengono sospettate di illegittimità costituzionale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto». Stando al prevalente orientamento della Corte di cassazione, infatti, il termine a difesa sarebbe strumentale alla preparazione della difesa nel dibattimento per il rito ordinario, con la conseguenza che la sua concessione renderebbe tardiva la richiesta di accesso ai riti alternativi.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si collocano le disposizioni censurate, la Corte ha giudicato fondata la questione relativa all'art. 24 Cost. (assorbite quelle sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 par. 3 lett. b Cedu e all'art. 14 par. 3 lett. b del Pidcp). La facoltà di accedere a un rito alternativo costituisce «una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa» dell'imputato (da ultimo, Corte cost., n. 174 del 2022). «Non può dunque ritenersi che la scelta del rito debba necessariamente avvenire seduta stante e incognita causa, senza cioè un'adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile spatium deliberandi, il giudice, ove l'imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell'approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell'esercizio consapevole della scelta sull'accesso al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena» a norma dell'art. 444 Cpp (§ 4).

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.U.E, 8.12.2022, C.J., C-492/22

«1) L'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che:

la decisione di rinviare la consegna prevista da tale disposizione costituisce una decisione sull'esecuzione di un mandato d'arresto europeo la quale, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, deve essere adottata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Qualora una siffatta decisione non sia stata adottata da tale autorità e i termini di cui all'articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di detta decisione quadro siano scaduti, la persona oggetto del mandato d'arresto europeo deve essere rilasciata, conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro.

2) L'articolo 12 e l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a che una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo, la cui consegna alle autorità dello Stato membro emittente sia stata rinviata ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, vi sia mantenuta in stato di custodia, sulla base di tale mandato europeo, durante il procedimento penale di cui trattasi.

3) L'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo e terzo comma, e con l'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che la consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo sia differita, ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che tale persona non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nell'ambito di tale procedimento».

La questione trae origine da un ricorso pregiudiziale sollevato nel corso di un procedimento incardinato avanti l'autorità giudiziaria olandese, chiamata a pronunciarsi sull'esecuzione di un mandato di arresto europeo ("MAE"). In particolare, durante l'esecuzione del MAE, l'interessato è stato posto in custodia cautelare ed è stata autorizzata la sua consegna alla Polonia. Tuttavia, contemporaneamente l'interessato è stato condannato con sentenza non definitiva e lo stesso non ha

rinunciato a presenziare personalmente alle udienze. Il procuratore olandese ha così chiesto al giudice di prorogare la custodia del soggetto e di ritardarne la consegna per un periodo di trenta giorni. Il giudice ha ritenuto che la decisione sul rinvio spettasse esclusivamente al procuratore, mentre ha autorizzato la proroga di trenta giorni della custodia cautelare. Una seconda proroga di trenta giorni della misura è poi stata chiesta e ottenuta, poiché nelle more l'interessato ancora non aveva rinunciato al suo diritto di comparire all'udienza; di conseguenza, il procuratore ha disposto il rinvio della consegna, precisando che avrebbe chiesto il rinvio della consegna periodicamente, sino al termine del processo penale olandese.

Il giudice del rinvio si pone tre questioni: se la decisione sul rinvio della consegna costituisca una decisione sull'esecuzione di un MAE e se, in caso di risposta affermativa, la stessa debba essere adottata dall'autorità giudiziaria di esecuzione; se la persona in stato di custodia cautelare, in esecuzione di un MAE, possa esservi mantenuta a causa del susseguirsi di decisioni di rinvio; se la mancata rinuncia alla partecipazione personale in un processo avviato nello Stato di esecuzione consenta di rinviare la consegna.

In primo luogo, la Corte rileva come l'art. 24 DQ 2002/584/GAI riservi all'autorità giudiziaria di esecuzione la competenza esclusiva a decidere in merito al rinvio della consegna di un soggetto destinatario di un MAE. Nel caso dell'Olanda, il procuratore, come già ricordato nella sentenza del 24.11.2020 (*Openbaar Ministerie*), non rientra nella nozione di autorità giudiziaria, atteso che è sprovvisto del requisito dell'indipendenza dal potere esecutivo. Di conseguenza, nel momento in cui la decisione sul rinvio non sia stata adottata dall'autorità giudiziaria di esecuzione (come nel caso di specie dal procuratore), deve ritenersi che il soggetto detenuto debba essere posto immediatamente in libertà (art. 23 DQ 2002/584/GAI).

Sulla seconda questione, la Corte rileva innanzitutto che la lettera degli artt. 12 e 24 DQ 2002/584/GAI non sembra ostare a che un soggetto rimanga in stato detentivo, in esecuzione di un MAE, sino alla definizione di altro procedimento penale nello Stato richiesto; gli stessi articoli, inoltre, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della decisione quadro, in particolare quello della lotta contro l'impunità. Per quanto riguarda il contesto normativo, poi, il termine di dieci giorni per la consegna, decorso il quale l'interessato deve essere posto in libertà, non trova applicazione nel caso di consegna differita.

In relazione alla terza questione, secondo la Corte «risulta chiaramente dal tenore letterale di tale disposizione che essa conferisce all'autorità giudiziaria dell'esecuzione un potere discrezionale nell'adozione di una decisione di rinvio della consegna, il cui esercizio è sottoposto unicamente alla condizione che tale decisione sia adottata ai fini dell'esercizio di un'azione penale nello Stato membro di esecuzione o dell'esecuzione di una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo». Pertanto, la decisione sul rinvio, fondata sulla mancata rinuncia dell'imputato a presenziare al processo nello Stato di esecuzione, rientra nel potere discrezionale dell'autorità giudiziaria del Paese richiesto.

C.G.U.E, 8.12.2022, H.Y.A. (Spetsializirana prokuratura), C-348/21

«L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta all'applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell'imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un'audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell'imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione».

La questione pregiudiziale trae origine da un procedimento penale avente ad oggetto reati di immigrazione clandestina, nel corso del quale non è stato possibile sentire un testimone nel corso del dibattimento. Ci si chiede, in buona sostanza, se il giudice possa fondare la propria decisione sulla deposizione ottenuta nel corso della fase predibattimentale, senza che sia stata data la possibilità al difensore dell'imputato di parteciparvi.

La Corte ritiene che la possibilità di porre le domande a un teste fondamentale di accusa sia un elemento fondamentale del diritto di partecipare personalmente al processo, in quanto, in caso contrario, la presenza dell'imputato sarebbe limitata ad assistere passivamente allo svolgimento del processo (art. 8 direttiva 2016/343/UE). Invero, «la possibilità per un imputato di essere messo a confronto con i testimoni in presenza del giudice che, da ultimo, decide sulla colpevolezza o l'innocenza di tale imputato, costituisce uno degli elementi rilevanti di un processo penale equo, essendo la valutazione dell'attendibilità di un testimone un'attività complessa, che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, come riportate nei verbali delle audizioni» (§43). Pertanto, l'art. 8 direttiva 2016/343/UE osta a una normativa nazionale che non consenta all'imputato di poter esaminare i testimoni nel corso del processo, salvo che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone al processo; che la sua non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell'imputato; che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare il diritto di difesa. Elementi, questi, che devono necessariamente essere valutati dal giudice del rinvio.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Oscar Calavita)

C. Eur., 1.12.2022, D.K. c. Italia, 14260/17

«Art. 3 – Nessuna violazione – Indagine efficace da parte delle autorità nazionali sulla denuncia di abusi sessuali da parte dello zio da parte della ricorrente».

Il caso riguarda il reclamo della ricorrente, che denuncia la violazione dell'art. 3 Cedu, per il fatto che le autorità italiane non avrebbero svolto un'indagine efficace sui presunti abusi sessuali subiti per mano dello zio tra il 1974 e il 1987. In particolare, la querela è stata sporta nel 1999, ma successivamente archiviata perché non presentata tempestivamente (2003). Successivamente, è stata avanzata un'azione civile aquiliana (2005), ma il Tribunale di Genova ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno (2007); la sentenza è stata confermata in appello, sulla base però della mancata prova degli abusi e non, invece, della prescrizione del diritto (2013).

La Corte ricorda che quando una persona sostiene motivatamente di essere stata vittima di atti contrari all'art. 3 Cedu, le autorità nazionali devono condurre un'indagine efficace per accertare i fatti, identificare e punire, se del caso, le persone responsabili, tenendo altresì in considerazione gli eventuali obblighi internazionali (come nel caso di abusi sessuali su minori la Convenzione di Lanzarote). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le autorità italiane abbiano agito conformemente a quanto prescritto dall'art. 3 Cedu, atteso che hanno immediatamente condotto delle accurate indagini a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente. A nulla rileva, infatti, che il procedimento si sia chiuso con un'archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità (la tardiva presentazione della querela), dal momento che, all'epoca dei fatti, ancora non era stata adottata la Convenzione di Lanzarote, la quale impone agli Stati contraenti di introdurre un regime di procedibilità d'ufficio per le violenze sessuali commesse su minori.

Altra giurisprudenza:

Art. 3 (Violazione sostanziale - Trattamenti inumani e degradanti - Alimentazione forzata di un detenuto in sciopero della fame, per protestare contro il trattamento carcerario, che lo sottopone a un'eccessiva costrizione fisica e al dolore - Necessità medica per l'alimentazione forzata non dimostrata in modo convincente - Garanzie procedurali insufficienti a causa dell'assenza di norme giuridiche e di un controllo giudiziario inefficace - Necessità di indagare le ragioni alla base delle proteste dei detenuti e di garantire una risposta significativa alle loro denunce, essenziale per un esame e una gestione adeguati della situazione): [C. Eur., 8.12.2022, Yakovlyev c. Ucraina, 42010/18](#);

Art. 5 par. 1 lett. c (Violazione - Arresto o detenzione legittimi - Non è stato rispettato lo standard minimo di "ragionevolezza del sospetto) e **Art. 5 par. 4** (Violazione - Controllo della legittimità della detenzione - Controllo inadeguato da parte dei tribunali nazionali): [C. Eur., 15.12.2022, Svalanli e altri c. Azerbaijan, 54151/11](#);

Art. 5 par. 4 (Nessuna violazione - Impossibilità di ottenere un controllo giurisdizionale della legittimità delle decisioni che ordinano la riammissione del richiedente nel reparto psichiatrico dopo la sua condanna e la condanna al trattamento psichiatrico - Diritto al controllo giurisdizionale della potenziale modifica o revoca della pena ogni sei mesi dopo l'ultima decisione giudiziaria sufficiente a soddisfare i requisiti dell'art. 5 par. 4 - L'art. 5 par. 4 non deve essere interpretato nel senso che richiede un controllo giurisdizionale di ogni singola decisione di dimissione o riammissione del richiedente - Accesso al controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative, anche se a spese del richiedente): [C. Eur., 13.12.2022, Bjerg c. Danimarca, 11227/21](#);

Art. 6 par. 1 (Violazione - Equo processo - Mancata pronuncia di una sentenza motivata da parte dei giudici nazionali a sostegno della condanna del ricorrente): [C. Eur., 6.12.2022, Kerimoglu c. Turchia, 58829/10](#);

Art. 6 par. 1 (Violazione - Equo processo - Mancata motivazione da parte del giudice nazionale del rifiuto di accogliere la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal ricorrente alla Corte di giustizia dell'Unione europea): [C. Eur., 15.12.2022, Rutar e Rutar Marketing D.O.O. c. Slovenia, 21164/20](#);

Art. 6 par. 1 e Art. 6 par. 3 lett. D (Violazione - Equo processo - Esame dei testimoni - Rifiuto, non sufficientemente motivato, da parte dei giudici nazionali della richiesta dei ricorrenti di assumere ed esaminare prove testimoniali a loro favore - Processo basato essenzialmente sulle prove addotte dall'accusa senza esame di alcuna delle prove addotte dai ricorrenti - Equità complessiva del procedimento compromessa): [C. Eur., 15.12.2022, Vasaráb e Paulus c. Slovacchia, 28081/19](#);

Art. 6 par. 1 (Violazione - Condanna penale basata su disposizioni del diritto nazionale manifestamente contrarie alle norme dell'UE - Errore manifesto di diritto che comporta un diniego di giustizia) e **Art. 1 Prot. 1** (Violazione - Confisca di valore e divieto temporaneo di pesca nella zona economica esclusiva, in relazione a una condanna penale contraria al diritto dell'Unione - Licenza di pesca marittima rilasciata in un altro Stato membro dell'Unione, parzialmente priva di sostanza - Art. 1 Prot. 1 applicabile - Principio di legalità non rispettato): [C. Eur., 6.12.2022, Spasov c. Romania, 27122/14](#);

Art. 8 (Violazione - Vita familiare - Corrispondenza - Detenuti a cui è stato negato il permesso di ricevere le visite dei figli in età scolare e di effettuare telefonate durante il fine settimana - Mancata valutazione della proporzionalità conforme alla Convenzione da parte dei tribunali nazionali, con conseguente insufficiente protezione da interferenze arbitrarie): [C. Eur., 6.12.2022, Subasi e altri c. Turchia, 3468/20](#);

Art. 8 (Violazione - Rifiuto di autorizzare un detenuto a visitare la madre malata e poi a partecipare al suo funerale solo perché era necessaria la scorta e il tempo massimo di uscita dal carcere sarebbe stato superato - Mancanza di esame individuale e dettagliato delle richieste - Mancanza di ponderazione degli interessi in gioco) e **Art. 13 e Art. 8** (Violazione - Rimedio effettivo - Mancanza di un rimedio per impugnare il rifiuto di autorizzare un detenuto a uscire dal carcere per visitare un parente malato o partecipare al funerale di un familiare): [C. Eur., 13.12.2022, G.T. c. Grecia, 37830/16](#);

Art. 10 (Nessuna violazione - Libertà di espressione - Condanna penale e ammenda per incitamento alla discriminazione e all'odio religioso nei confronti della comunità musulmana francese a causa di osservazioni formulate nel 2016 nel corso di un programma televisivo e nel contesto degli attentati terroristici del 2015 - Osservazioni non sufficienti a rivelare immediatamente che le affermazioni dell'autore erano dirette alla distruzione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione - Dibattito nell'interesse pubblico - Ampio margine di apprezzamento - Motivazione sufficiente e pertinente, anche se non espressamente basata sull'articolo 10 - Pena non eccessiva): [C. Eur., 20.12.2022, Zemmour c. Francia, 63539/19](#);

Art. 11 e Art. 10 (Violazione - Libertà di riunione pacifica - Arresto e condanna dei ricorrenti per l'illecito amministrativo di condotta disordinata durante una manifestazione pubblica, vale a dire il possesso di striscioni con uno slogan osceno - Mancata considerazione, da parte dei giudici nazionali, del grado di turbativa della vita pubblica causato dal comportamento dei ricorrenti o dell'esistenza di ragioni sufficienti a giustificare la necessità dell'ingerenza - Volgarità della dichiarazione impugnata indebitamente dissociata dal suo contesto e finalizzata ad esprimere una significativa disapprovazione del progetto edilizio in corso): [C. Eur., 15.12.2022, Peradze e altri c. Georgia, 5631/16](#).

LEGISLAZIONE UE

[DECISIONE \(UE\) 2022/2349 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2022 che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per una convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto](#)

[DECISIONE \(UE\) 2022/2536 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio](#)

[DECISIONE \(UE\) 2022/2537 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del](#)

[Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio](#)

